

N. R.G. 1/2014



IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

SEZIONE FALLIMENTARE

Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:

dott. Giovanni De Marco	Presidente
dott. Fabrizio Di Sano	Giudice
dott. Mirko Intraiva	Giudice rel.

nel procedimento di concordato preventivo iscritto al N. R.G. 1/2014, ha emesso il seguente

DECRETO

Vista la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo *ex art.* 161, comma 6, L. Fall. presentata in data 24.01.2015 dalla Building S.r.l., P.I. 028076780836, N. REA CT346661;

rilevato che con provvedimento del 22.03.2018 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo ed in pari data ha dichiarato il fallimento della Building S.r.l.;

rilevato che avverso la sentenza dichiarativa di fallimento la società istante ha interposto reclamo *ex art.* 18 L. Fall. dinanzi alla Corte d'Appello di Messina che, con sentenza n. 19/2019, ha rigettato l'impugnazione;

rilevato che avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina la Building S.r.l. ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale con ordinanza n. 1056/2021 ha accolto le censure mosse dalla ricorrente, rinviando alla Corte d'Appello di Messina in diversa composizione per la decisione secondo i principi di diritto ai quali attenersi nella fase decisionale;

rilevato che la Corte d'Appello di Messina, con la sentenza n. 602/2021, ha revocato la sentenza dichiarativa di fallimento ed ha annullato il decreto del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 22.03.2018 con il quale è stata dichiarata inammissibile la proposta di concordato preventivo presentata dalla Building S.r.l., ordinando la prosecuzione della procedura di concordato preventivo davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;

rilevato che con decreto del 20.04.2022 è stata fissata l'udienza del 19.05.2022 per la comparizione della società istante, del Pubblico Ministero nonché dei creditori istanti il fallimento;

Sent. - Dec. - Ord. 11/2013
Con. 634
Preg. 25



rilevato che all'udienza del 19.05.2022 la Building S.r.l. ha insistito nella domanda di concordato preventivo e che, all'esito, il Tribunale ha nominato Commissario Giudiziale l'Avv. Nancy Mostaccio ed ha assegnato alla ricorrente termine di giorni centoventi, a decorrere dalla pubblicazione del ricorso nel Registro delle imprese, per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L. Fall.;

rilevato che in data 13.09.2022 la proponente ha formulato istanza di proroga ai sensi art. 161, ult. comma, L. Fall., accolta dal Tribunale con decreto del 16.09.2022;

rilevato che in data 14.11.2022 la società ha depositato la proposta di concordato liquidatorio ai sensi dell'art. 160, comma 1, lett. A) L. Fall. e il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, unitamente alla relazione di asseverazione ex art. 161, comma 3, L. Fall., redatta dal professionista designato dalla proponente, dott. Calogero Miragliotta - in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), L. Fall. che attesta la veridicità dei dati aziendali esposti dalla società e la fattibilità del piano - ed alla perizia di valutazione del patrimonio immobiliare della società redatta dall'ing. Edoardo Pracanica;

visto il parere del Commissario, reso con nota del 07.12.2022;

visto il decreto del 20.01.2023 con cui il Tribunale ha disposto l'ammissione della ricorrente alla procedura di concordato preventivo;

vista la relazione illustrativa del Commissario giudiziale depositata in data 09.06.2023, successivamente integrata in data 28.06.2023;

visto il verbale dell'adunanza dei creditori del 12.07.2023;

letta la relazione finale sull'esito della votazione depositata dal Commissario giudiziale in data 02.08.2023, il quale ha rappresentato che: *"tenuto conto delle dichiarazioni rese all'adunanza e della mancata manifestazione di voto da parte di tutti gli altri creditori fino al termine di cui al IV co. dell'art. 178 LF, è da ritenersi un voto favorevole alla proposta pari al 100% dei creditori ammessi al voto, per un totale di € 1.327.706.73"*;

ritenuto, al riguardo, che trova applicazione al presente procedimento la normativa vigente al momento della proposizione della domanda (24.01.2015), ed in particolare il disposto di cui all'art. 178, comma 3, L. Fall. secondo cui, nella formulazione *ratione temporis* applicabile, *"i creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale"*;

visto il decreto del 31.08.2023 di fissazione dell'udienza ex art. 180 L. Fall.;



vista la relazione del Commissario giudiziale depositata in data 05.10.2023 nel procedimento di omologa della proposta concordataria;

sentito il Giudice relatore e le parti all'udienza del 19.10.2023;

rilevato che la proposta di concordato con finalità liquidatorie prevede la dismissione di tutte le componenti dell'attivo, con destinazione del relativo ricavato al ceto creditorio nonché attraverso l'incasso delle somme dovute in forza di titoli giudiziari azionabili nei confronti di enti pubblici, ed in particolare:

- la *“vendita degli immobili e delle attrezzature di proprietà della Building srl ed il realizzo dei crediti, a mezzo dei quali si possano soddisfare, per intero, i creditori privilegiati ed ipotecari (compresi gli interessi loro spettanti ai sensi degli artt. 2749 e 2855 c.c.), destinando quanto avanza al soddisfacimento parziale dei creditori chirografari”*, nella percentuale stimata dal Commissario, alla luce della relazione illustrativa del 28.06.2023, del 36,43 %;
- l'appostamento di un fondo rischi per € 10.000,00;
- la previsione di spese necessarie per l'intera procedura, per come rettificata dal Commissario, pari ad € 109.632,31;

rilevato che in forza della proposta concordataria l'impresa ricorrente prevede di realizzare, attraverso la cessione del compendio immobiliare e mobiliare ed il recupero dei crediti, un attivo patrimoniale, così come asseverato dal professionista dott. Miragliotta, pari ad € 1.696.411,00, da porre a soddisfo dei creditori;

rilevato che il professionista asseveratore ha attestato la fattibilità del piano (cfr. pag. 34-35 della relazione ex art. 161 n. 3 L. Fall.);

ritenuto che, in coerenza a ciò, in conformità a quanto prescritto dall'art. 180, comma 4, L. Fall. e ritenuta la ritualità della proposta, sussistono le condizioni per omologare il concordato preventivo proposto dalla Building S.r.l.;

P.Q.M.

A definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza od eccezione disattesa, così provvede:

omologa la proposta di concordato preventivo presentata dalla Building S.r.l. nei termini di cui in parte motiva;

nomina Liquidatore Giudiziale l'Avv. Antonio Pettineo;

nomina componenti del comitato dei creditori: Unicalcestruzzi S.p.a., Benvenga Candeloro e Aragorn NPL 2018;

stabilisce che il Liquidatore si atterrà alle seguenti disposizioni:



a) entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse;

b) individuerà le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e, in difetto di previsione o in caso di superamento della stessa, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 105-108 *ter* L. Fall. tra i quali la regola della vendita mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori ed invio di informativa, almeno di dieci giorni prima del compimento dell'atto, al Giudice Delegato;

c) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole del Commissario giudiziale, dando al contempo informazione al Giudice delegato;

d) richiederà il parere del Commissario giudiziale e del comitato dei creditori per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, salvo i casi d'urgenza, e il parere del Commissario giudiziale e l'autorizzazione del comitato dei creditori per la nomina di tecnici o coadiutori;

e) procederà tempestivamente al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione;

f) terrà informato il Commissario Giudiziale, il comitato dei creditori e il Giudice Delegato in ordine all'andamento della liquidazione mediante nota trimestrale, fornendo in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal comitato dei creditori o dal Giudice Delegato;

g) alla scadenza di ciascun semestre, redigerà il rapporto riepilogativo sulla base del modello previsto per i curatori fallimentari ai sensi dell'art. 33, comma 5, L. Fall. e lo comunicherà a mezzo pec al commissario giudiziale che a sua volta, a mezzo attraverso le medesime modalità, lo comunicherà a tutti i creditori all'indirizzo comunicato ai sensi dell'art. 171, comma 2, L. Fall.;

h) depositerà le somme ricavate dalla liquidazione sul conto corrente bancario già intestato alla procedura;

i) dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro contabile;

j) provvederà a ripartire tra i creditori le somme via via realizzate non appena possibile sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti e visti, previo parere del Comitato dei Creditori, dal Commissario Giudiziale e dal Giudice Delegato;



k) ultimate le operazioni di liquidazione, il Liquidatore depositerà il rendiconto con modalità analoghe a quelle di cui all'art.116 L.F.;

dispone che il Commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e terrà informato il comitato dei creditori e il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione; in caso di rilevanti inadempimenti, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 L. Fall.;

riserva al Giudice delegato ogni ulteriore provvedimento.

Si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 182, terzo comma, L. Fall..

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, nella camera di consiglio del 20.10.2023.

IL PRESIDENTE

dott. Giovanni De Marco

IL GIUDICE RELATORE

dott. Mirko Intravaia

